

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Ravera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

AR., elettivamente domiciliata in Genova in Via (...), presso lo studio dell'Avv. MG., che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. GD., lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso

ricorrente

Contro

A. S.p.A., in persona del procuratore speciale dott. GG., in virtù di procura in data 4 giugno 2010 per atto notaio D. di Roma, rep. 98981/24166, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza (...), presso lo studio degli avv. GV. e DV., che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. EM. del Foro di Roma, la rappresentano e difendono in forza di mandato a margine della copia notificata del ricorso

convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6 marzo 2012 la signora AR., premesso di essere dipendente di A. S.p.A. conveniva in giudizio la società datrice di lavoro formulando le seguenti conclusioni:

- "1) in via principale, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 3.566,08 a titolo di indennità per i lavori complementari adempiuti nel periodo dicembre 2009 a gennaio 2012, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- 2) in subordine, dichiarare la Società convenuta tenuta, a titolo di risarcimento per mancata fruizione dei tempi di pausa e per il medesimo periodo, a corrispondere al ricorrente l'importo di cui sopra o quello anche diverso come meglio ritenuto o determinato in corso di causa e/o comunque secondo equità, oltre interessi e rivalutazione di legge".

La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione. Le domande sono infondate.

I fatti dedotti in giudizio sono pacifici tra le parti.

E' in particolare pacifico:

- che la ricorrente lavori alle dipendenze della convenuta in qualità di esattore presso la stazione di Genova Est con orario di lavoro articolato in turni di 8 ore ciascuno;
- che le mansioni del ricorrente consistano nella riscossione del pagamento del pedaggio dai conducenti delle vetture in transito presso la stazione alla quale è addetta;
- che la ricorrente sia inoltre tenuta a compiere la procedura di versamento degli incassi;
- che durante ciascun turno gli esattori usufruiscano di diverse pause dalla prestazione di riscossione dei pedaggi;
- che ai sensi del punto 13 del manuale di esazione "al termine del proprio turno di servizio, l'esattore che ha operato in porte ove è prevista la riscossione del pedaggio dovrà provvedere al versamento dell'incasso";
- che il gestore di tratta, sig. RM., nel dicembre 2009 abbia ordinato agli esattori di effettuare il versamento dell'incasso ad ogni chiusura della pista.

Sostiene la ricorrente di avere diritto, ai sensi dell'accordo sindacale del 18 settembre 2007, di godere di una pausa di 20 minuti dopo un periodo di assegnazione alle mansioni di esazione non superiore a 90 minuti e comunque di un tempo di pausa di complessive 2 ore e 40 minuti ogni turno lavorativo.

Sostiene inoltre la ricorrente che le operazioni intermedie di versamento imposte dal gestore di tratta durante le pause dall'attività di esazione dovrebbero essere considerate "lavoro complementare" ai sensi degli artt. 9.9 e 43 del C.C.N.L., trattandosi di attività che, pur se non svolta oltre le 8 ore giornaliere di turno, costituirebbe di fatto una protrazione della prestazione lavorativa durante il tempo di pausa.

La tesi non è condivisibile. La questione è stata affrontata di recente da altro giudice della sezione con la seguente motivazione che si condivide:

"La normativa collettiva invocata dal ricorrente è costituita dall'art. 9, punti 4, 9 e 10 C.C.N.L., ai cui sensi:

- per il personale turnista (come il ricorrente) "che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali... con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22 - 06; 06 - 14; 14 - 22" (art. 9.4);
- gli esattori "che protraggono l'orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere per l'espletamento dei lavori complementari, percepiscono un'indennità nella misura e con le modalità di cui" all'art. 43 (art. 9.9) e cioè nella misura del 14,5% della retribuzione giornaliera per stazioni fino a 5 porte e nella misura del 17,5% per stazioni con oltre 5 porte e ciò "per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni" (art. 43 lett. a));
- "al personale di cui al precedente punto 4 (ad eccezione dei turni nei quali sia in servizio un solo lavoratore) è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio. L'effettuazione viene regolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la R.S.U. localmente costituita. Per l'effettuazione di detta pausa dovranno essere, comunque, osservati i seguenti criteri:

- a) la pausa non potrà essere effettuata all'inizio e al termine dell'orario giornaliero;
- b) ai fini dell'effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento più idoneo in relazione all'andamento del traffico" (art. 9.10).

Il testo del C.C.N.L. è dunque chiaro:

- l'orario contrattuale per ogni turno è di 8 ore;
- all'interno di ogni turno è prevista una (ed una sola) pausa di 20 minuti. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, "nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti" (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1552; Cass. 12 luglio 2010, n. 16298; Cass. 12 gennaio 2006, n. 434; Cass. 20 giugno 2003, n. 9899; Cass. 9 maggio 2002, n. 6656).

Nella specie la piana lettura del testo della clausola collettiva non consente di interpretare la stessa in altro modo se non nel senso che sulla base del C.C.N.L. gli esattori sono tenuti ad una prestazione lavorativa di 8 ore per ogni turno, fatta salva un'unica pausa di 20 minuti per ogni turno di lavoro.

La disciplina prevista dal C.C.N.L. è stata poi integrata anche da ulteriori accordi sindacali nazionali, tra cui, da ultimo, l'accordo del 18 settembre 2007, che, per quanto riguarda l'Esazione, ha definito "un modello che si articola nell'individuazione di un carico di lavoro medio mensile".

Tale carico di lavoro è stato individuato per la generalità delle stazioni autostradali (e cioè per le stazioni medio - grandi, medio - piccole e piccole) in 680 transiti per i turni diurni e 450 transiti per i turni notturni.

Soltanto per le "21 grandi stazioni", espressamente indicate nell'allegato E dell'accordo, le parti sociali hanno previsto che:

- il "massimo tempo di - permanenza in cabina" è "pari a 213 della prestazione";
- "il periodo massimo continuativo di permanenza in pista manuale, determinato sulla base delle punte di traffico e degli accodamenti, non può essere superiore a 90 minuti mentre il tempo minimo di pausa si stabilisce in 20 minuti".

La stazione di Genova Est, presso la quale opera il ricorrente, non rientra, però, nell'allegato E, risultando, invece, inserita nell'allegato D e cioè tra le stazioni mediograndi.

Secondo noti principi giurisprudenziali "nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate..." (Cass., 18 agosto 2004, n. 16179; Cass. 19 agosto 2004, n. 16262; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. ord. 23 giugno 2011, n. 13869).

Non è dunque sindacabile la scelta (peraltro non irragionevole) delle parti collettive di individuare 21 grandi stazioni e di prevedere presso queste stazioni una diversa articolazione della prestazione lavorativa in ragione della differenza di flusso di traffico propria di queste stazioni.

In ogni caso la ragionevolezza della diversa disciplina prevista dall'accordo del 18 settembre 2007 per le "grandi stazioni" rispetto a quella stabilita per tutte le altre stazioni, comprese quelle "medio-grandi", non è stata contestata in ricorso, per cui la questione non può trovare legittimamente ingresso nel processo (così come la relativa documentazione offerta a prova).

Pertanto:

- non sono applicabili agli esattori della stazione di Genova Est (e quindi al ricorrente) le previsioni dell'accordo del 18 settembre 2007 circa il tempo massimo di permanenza in cabina pari a 2/3 della prestazione, il periodo massimo continuativo di permanenza in pista manuale di 90 minuti e la durata minima della pausa di 20 minuti;

- in ogni caso anche gli esattori delle 21 grandi stazioni sono tenuti ad una prestazione lavorativa di 8 ore per turno, con una pausa di 20 minuti, e pertanto nelle ulteriori pause dall'attività di esazione possono legittimamente essere richiesti di svolgere altre mansioni tipiche dell'esattore, posto che l'esattore, ai sensi della declaratoria contrattuale, oltre all'attività di riscossione dei pedaggi, "gestisce gli automatismi di stazione, esegue le operazioni previste per la risoluzione di eventuali casi irregolari e, ove previsto, effettua in pista la vendita delle tessere per il pagamento differito del pedaggio; svolge ove definito le attività di vendita/rimagnetizzati e fatturazione tessere, apertura e gestione dei contratti telepass fornendo le relative informazioni";

- il ricorrente effettua peraltro pacificamente numerose pause dall'attività di riscossione dei pedaggi e precisamente all'incirca mezz'ora dopo ogni ora di attività di esazione in pista, così come dichiarato dal ricorrente in sede di libero interrogatorio (tale alternanza, del tutto in linea anche con quella prescritta per il personale assegnato alle 21 "grandi stazioni", è coerente con il fatto, pure riferito dal ricorrente in sede di libero interrogatorio, che presso la stazione di Genova Est in ogni turno sono presenti tre esattori addetti a due piste manuali, per cui l'attività di riscossione dei pedaggi copre mediamente 2/3 del turno lavorativo);

- durante le pause dall'attività di riscossione dei pedaggi è legittimo che il ricorrente, così come qualsiasi altro esattore, sia assegnato ad altre attività e, tra esse, a quella di versamento dell'incasso (attività che il manuale di esazione prevede come obbligatoria al termine di ogni turno di servizio, senza con ciò escludere che possa essere richiesta con maggiore frequenza; del resto il manuale di esazione, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, è liberamente modificabile ed integrabile da successivi ordini di servizio, senza necessità di alcun accordo sindacale);

- l'attività di versamento dell'incasso, pacificamente rientrante nelle mansioni dell'esattore (anzi tipica di tali mansioni: cfr. pag. 6 ricorso), non può dunque dare diritto ad alcun maggior compenso ove svolta all'interno dell'orario di lavoro ordinario;

- l'indennità lavori complementari richiesta dal ricorrente è, invece, prevista dal C.C.N.L. (che, come noto, costituisce normale parametro per l'identificazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.) per il fatto che l'esattore normalmente protrae "l'orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere per l'espletamento dei lavori complementari" (art. 9.9 C.C.N.L.) e dunque soltanto in ragione di un'attività lavorativa prestata oltre le normali 8 ore di durata del turno" (così Trib. Genova Ba./Autostrade).

Le domande sono pertanto infondate.

Le spese di lite vengono compensate tenuto conto della novità e complessità della questione.

Non constando precedenti sulla specifica questione, deve peraltro senz'altro essere respinta la richiesta di condanna per pretesa responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto "la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella contro ricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi" (Cass. ord. 30 giugno 2010 n. 15629); pertanto "ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., il ricorso ... può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali" (Cass. 26 giugno 2007, n. 14789).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e compensa tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Genova il 18 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2013.